ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5828 del 19/11/2021
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta SOCIETA' AGRICOLA IL BIVACCO DI POZZATI FRATELLI E C. S.S. con sede legale e sede operativa nel Comune di Comacchio (FE), frazione Volania, Via Argine Spina n. 21. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attivita' di allevamento di bovini e produzione latte, coltivazione orticole, cereali e seminativi e per l'esercizio di un impianto a fonti rinnovabili, per la produzione di energia elettrica da biogas (potenza 249 kWel).
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6009 del 19/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno diciannove NOVEMBRE 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc 5470/2021/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **SOCIETA' AGRICOLA IL BIVACCO DI POZZATI FRATELLI E C. S.S.** con sede legale e sede operativa nel Comune di Comacchio (FE), frazione Volania, Via Argine Spina n. 21. **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio dell'attività di **allevamento di bovini e produzione latte, coltivazione orticole, cereali e seminativi e per l'esercizio di un impianto a fonti rinnovabili, per la produzione di energia elettrica da biogas** (potenza 249 kWel).

L A R E S P O N S A B I L E

VISTA la domanda in data 09.12.2020, integrata in data 01.02.2021, trasmessa dal SUAP del Comune di Comacchio con la nota prot. n. 7622/2021 del 04.02.2021 e assunta al P.G. di Arpae il 04.02.2021 con il n. 18246, presentata allo stesso SUAP-Protocollo istanza SUAP n. 6392 del 01.02.2021, dalla Ditta SOCIETA' AGRICOLA IL BIVACCO DI POZZATI FRATELLI E C. S.S., nella persona di Pozzati Giovanni in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale ed impianto nel Comune di Comacchio (FE), frazione Volania, Via Argine Spina n. 21, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;

DATO ATTO che la domanda di A.U.A. sopra citata fa parte della documentazione trasmessa dalla Ditta al SUAP del Comune di Comacchio nell'ambito del Procedimento Unico per la costruzione e l'esercizio di nuovo impianto di potenza elettrica pari a 249 kW, alimentato a reflui zootecnici aziendali e biomasse vegetali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 28/2011 e ss.mm.ii. e del D.Lgs 222 del 25.12.2016;

DATO ATTO che con la nota prot. n. 7622/2021 sopra citata, il Comune ha dato avvio al procedimento e convocato la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata asincrona;

CONSIDERATO che nella sede operativa in oggetto viene svolta l'attività di allevamento di bovini e produzione latte, coltivazione orticole, cereali e seminativi e che la Società intende realizzare un impianto a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica da biogas (potenza elettrica 249 kWel);

CONSIDERATO che la suddetta istanza di A.U.A. è stata presentata al fine di ottenere i titoli abilitativi/Nulla Osta riguardanti le matrici "scarichi idrici", "emissioni in atmosfera", "rumore" e "utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento";

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35";

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e smi;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTI:

- il D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. n. 21/2012;

- la L. n. 447/95;
- la L.R. n. 4/2007;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 25.02.2016;

VISTE altresì:

- la Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005, riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
- la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006, riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- la Delibera di G.R. n. 1495 del 24.10.2011: “Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas”;
- la Delibera di G.R. n. 968 del 16.07.2012: “Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/2011 - Modifica degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per allevamenti di bestiame di cui alla Parte ii, dell'Allegato IV alla Parte Quinta, del D.Lgs 152/06 e smi e approvazione del modulo per la domanda di adesione”;
- la Delibera di G.R. n. 1496 del 24.10.2011: “Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati a biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del D.Lgs 152/2006 "norme in materia ambientale"”,
- la Delibera di G.R. n. 1648 del 17.10.2016: “Modifiche alla D.G.R. 1496/2011: Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere

generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati a biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del D.Lgs 152/2006 "norme in materia ambientale"";

- la Determinazione della regione Emilia Romagna n. 004606/2019 (Criteri CRIAER);
- il Regolamento Regionale 15 Dicembre 2017, n. 3: "Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

VISTE:

- la nota di "Esito verifica della completezza documentale", trasmessa dallo scrivente Servizio, al SUAP del Comune di Comacchio, Prot. n. PG/2021/30653 del 26.02.2021;
- la nota di "Richiesta integrazioni", trasmessa dallo scrivente Servizio, al SUAP del Comune di Comacchio, Prot. n. PG/2021/53448 del 07.04.2021, con riferimento alla richiesta di integrazioni formulata dal Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, con la nota Prot. n. PG/2021/46444 del 25.03.2021, riguardante le emissioni in atmosfera e le acque meteoriche di dilavamento;
- la nota del SUAP del Comune di Comacchio, Prot. n. 25105/2021 del 26.04.2021, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2021/64512 del 26.04.2021, con la quale ha trasmesso alla Ditta la richiesta di integrazioni di questo Servizio, sopra citata;
- la nota del SUAP del Comune di Comacchio, Prot. n. 39316/2021 del 28.06.2021, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2021/100976 del 28.06.2021, con la quale ha trasmesso le integrazioni presentate dalla Ditta e acquisite in data 04.05.2021;

VISTA la "Relazione Tecnica" del Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, Prot. n. PG/2021/118883 del 29.07.2021, nella quale esprime una valutazione favorevole, con prescrizioni, alla richiesta della Società per la matrice emissioni in atmosfera, a condizione che l'Autorizzazione tenga conto delle osservazioni esposte nella Relazione stessa e una valutazione non favorevole riguardante la matrice scarichi idrici, relativamente alla gestione delle acque di dilavamento proposta dalla Società;

VISTE le valutazioni riportate nella Relazione Tecnica sopra citata e, in particolare:

Relativamente alle emissioni in atmosfera:

* per l'Emissione EC1 (Cogeneratore con potenza elettrica di 249 kW), tenuto conto di quanto indicato dalla D.G.R. E.R. 1496/2011, modificata dalla D.G.R. E.R. 1648/2016, relativa all'Autorizzazione di Carattere Generale in cui viene specificato che possono aderirvi esclusivamente gli stabilimenti in cui sono installati motori cogenerativi con potenzialità compresa tra 3 e 10 MWt, ma che i limiti emissivi devono comunque essere rispettati anche per potenzialità inferiori, si indicano i limiti previsti dalla normativa regionale che comprendono più parametri rispetto a quelli proposti dalla Ditta;

* per l'emissione EC2 relativa ad una torcia di sicurezza a presidio della linea biogas, che ai sensi di quanto previsto all'art. 272 c. 5 del D.Lgs 152/06 non necessita di essere autorizzata, si evidenzia che la stessa deve assicurare una efficienza minima di combustione del 99% come previsto nella D.G.R. E.R. 1496/2011;

* per le emissioni diffuse odorigene si prende atto di quanto precisato dalla Ditta in merito alla valutazione delle possibili fonti dei fenomeni odorigeni e delle azioni preventive di contenimento;

La gestione e conduzione dell'impianto dovrà essere svolta secondo quanto indicato dalla D.G.R. E.R. 1496/2011 ed in particolare la Ditta dovrà effettuare una campagna di monitoraggio delle emissioni odorigene della durata di due anni dall'entrata in funzione dell'impianto, condotta secondo la norma UNI EN 13725/2004 e prendendo in considerazione la presenza di recettori sensibili attorno allo stabilimento. Tenuto conto inoltre di quanto indicato nella LG 35/DT Arpae 2018 "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'Art.272 bis del D.Lgs. 152/06", si fa altresì presente che la Ditta non ha fornito le complete informazioni in merito all'identificazione con caratterizzazione chimica e olfattometrica delle sorgenti odorigene;

Relativamente alle acque meteoriche di dilavamento:

* per le acque meteoriche di prima e seconda pioggia, questa Agenzia conferma quanto già espresso nella precedente relazione/richiesta integrazioni, circa il trattamento previsto per le acque meteoriche provenienti dai piazzali degli impianti a biogas, dove si svolgono le attività e circolano i mezzi operativi, il cui dilavamento è potenzialmente inquinante, per l'eventuale presenza di materiali (biomassa per l'alimentazione del digestore, oli esausti, terreno, ecc.).

Pertanto, essendo tutte le acque meteoriche di dilavamento di fatto potenzialmente contaminate, si ribadisce che la Società debba adottare un "sistema di depurazione in continuo", così come prescritto dalla D.G.R. 1860/06 al Comma A.2 - Par. "4.2" (Caso 2 - Acque reflue di dilavamento), adottando una vasca di carico e digestore con capacità volumetriche sufficienti a recepire tutte le acque meteoriche, anche in caso di eventi meteo di forte intensità.

La Ditta nella sua relazione, per quanto concerne la matrice scarichi idrici, dichiara che "le contaminazioni delle superfici pavimentate che si dovessero verificare per accidentali sversamenti dovuti al trasporto della biomassa nelle aree di transito o al carico/scarico della stessa nelle trincee di accumulo o verso l'impianto da fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica da biogas", e l'eventuale risoluzione delle problematiche che potrebbero generarsi durante eventi meteo, sono comunque preventivamente risolte dal "personale aziendale che provvederà tempestivamente alla pulizia delle aree interessate".

Infine la Ditta dichiara che "le acque meteoriche ricadenti sulle aree scoperte pavimentate dell'Azienda sono avviate tramite uno fosso perimetrale, allo scolo consorziale Anima Mozza"";

VISTA la "Proposta di preavviso di diniego", Prot. n. PG/2021/122628 del 05.08.20221, trasmessa da questo Servizio al SUAP del Comune di Comacchio, sulla base delle valutazioni non favorevoli del Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, riportate nella Relazione Tecnica, Prot. n. 118883/2021, in precdenza citata;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Comacchio, Prot. n. 61618/2021 del 05.10.2021, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2021/153523 del 05.10.2021, con la quale ha trasmesso la documentazione integrativa volontaria presentata dalla Ditta e acquisita in data 04.10.2021;

VISTA la "Relazione tecnica" del Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, Prot. n. PG/2021/172285 del 09.11.2021, nella quale, viste le ultime integrazioni presentate dalla Ditta, esprime una valutazione favorevole relativamente alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento, considerando, in particolare quanto segue:

"Per le acque meteoriche di dilavamento delle aree denominate viabilità inghiaiate, aree impermeabili pulite e aree verdi (nelle quali saranno presenti fossi dove scaricheranno le aree coperte pulite), è prevista la raccolta in un bacino di laminazione consistente in "un pacchetto di viabilità realizzato con ghiaia a matrice aperta". Lo svuotamento di questo "invaso ghiaiato", avverrebbe per dispersione diretta nel sottosuolo (falda presente a 0,6 m di profondità) e la quantità eccedente la capacità di assorbimento sarà scaricata direttamente nel "Fosso Anima Mozza". Le acque sporche derivanti dalla zona impermeabilizzata di carico della tramoggia, sono raccolte e inviate nella vasca di stoccaggio scoperta".

VISTA la nota del SUAP del Comune di Comacchio, Prot. n. 68453/2021 del 04.11.2021, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2021/169586 del 04.11.2021 con cui ha trasmesso:

- il parere dell'Ufficio Ambiente dello stesso Comune, Prot. n. 20877 del 06.04.2021, in merito all'impatto acustico, nel quale si prende atto della valutazione previsionale di impatto acustico inerente il rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale (in ottemperanza a quanto indicato al comma 2, art. 4, capo III del D.P.R. n. 227 del 19.10.2011 e all'art. 8, comma 5, della Legge n. 447/1995 e s.m.i.), redatta dall'Associazione Professionale Auralis, per la Ditta;
- il parere favorevole, con prescrizioni, del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Prot. n. 17083 del 26.10.2021, allo scarico indiretto nel canale Animamozza delle acque reflue domestiche provenienti dall'impianto di biogas e di quelle meteoriche in uscita dal sistema di accumulo previsto per il

contenimento delle acque in eccesso, in linea con quanto prescritto nella delibera consorziale n. 61 del 04.12.2009 in materia di invarianza idraulica. Lo stesso Consorzio nel parere precisa che, “come rappresentato nella documentazione progettuale inoltrata, lo scarico delle acque reflue e quelle di sfioro in uscita dal sistema di drenaggio è indirizzato verso il fosso di guardia della via Animamozza e da qui, tramite eventuale sottopasso, alla canalizzazione demaniale”;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Comacchio, Prot. n. 69739/2021 del 09.11.2021, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2021/172589 del 09.11.2021, con cui ha trasmesso la nota del Servizio Protezione Civile, Servizi di Prossimità, Igiene e Decoro dell'Ambiente Urbano, del Comune di Comacchio, Prot. n. 69676 del 09.11.2021 nella quale, lo stesso Servizio:

- dato atto che trattasi di scarico con caratteristiche previste dal D.Lgs 152/06, art. 74. lett. G “acque reflue domestiche”:
- vista la dichiarazione del CADF S.p.A. prot. n. 2021/12747 del 10.05.2021, con la quale dichiara che l'insediamento di che trattasi è inserito in zona non dotata di servizio pubblico di fognatura;
- visto il parere favorevole, con prescrizioni, del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara Prot. n. 17083/2021, sopra citato,

autorizza la Ditta allo scarico dei reflui di natura civile in corpo idrico superficiale (fosso aziendale che recapiterà nel recettore finale “fosso Animamozza”), nel rispetto delle disposizioni contenute al Cap. 4. paragrafo 4.7, comma IV, della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1053 del 09.06.2003, relativamente alla manutenzione e in ottemperanza alle prescrizioni previste dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;

VISTO che nella documentazione allegata all'istanza, e in particolare nella “Relazione tecnica di accompagnamento” vengono riportate le seguenti informazioni:

- sulla scorta dei dati contenuti nell'ultima comunicazione di utilizzazione agronomica, la consistenza dell'allevamento di bovini da latte di razza frisona è di 458 capi così suddivisi:

* vacche da latte in produzione 289 capi

* rimonta vacche da latte 116 capi

* vitelli in svezzamento 53 capi

- la consistenza dell'allevamento ricavabile dagli elaborati presenti nel PDC n. 10/2019 del 10.06.2019, riguardante l'ampliamento della stalla, risulta:

* vacche da latte in produzione 439 capi

* rimonta vacche da latte 116 capi

* vitelli in svezzamento 53 capi

VISTA la difformità rispetto al numero di capi delle “vacche da latte in produzione”, si ritiene di autorizzare la Ditta, relativamente alle emissioni in atmosfera, per un numero di capi massimo pari a 439, ovvero quelli dichiarati nel PDC: le prescrizioni date fanno riferimento a quelle previste nell'Autorizzazione di Carattere Generale di cui alla D.G.R. n. 968/2012, precedentemente citata, considerato il limite molto prossimo a quello indicato (400 capi), fermo restando che in caso di problematiche, verrà valutata la necessità di richiedere un adeguamento ai Criteri CRIAER-Determinazione n. 4606/2019, della Regione Emilia Romagna;

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015, n. 13;

DATO ATTO che con D.D.G. n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con D.G.R. della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 70/2018;

DATO ATTO che con D.D.G. n. 102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. n. 59/2013, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'Incarico di Funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali"

A D O T T A

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** ai sensi dell'art. 4, del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Comacchio, alla Ditta **SOCIETA' AGRICOLA IL BIVACCO DI POZZATI FRATELLI E C. S.S.** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale e sede operativa nel Comune di Comacchio (FE), frazione Volania, Via Argine Spina n. 21, C.F. n. 01047400385, per l'esercizio dell'attività di **allevamento di bovini e produzione latte, coltivazione orticole, cereali e seminativi e per l'esercizio di un impianto a fonti rinnovabili, per la produzione di energia elettrica da biogas** (potenza 249 kWel).

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza	Comune

	del D.Lgs 152/06	
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Effluenti d'allevamento	Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal D.P.R. n. 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo **scarico autorizzato** nel corpo idrico superficiale (fosso aziendale che recapiterà nel recettore finale "fosso Animamozza"), dei reflui di natura civile, è quello indicato e contrassegnato con la sigla "**S1**", nella planimetria, unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato** "**A**" - "PLANIMETRIA SCARICHI";
2. La rete fognaria deve corrispondere a quella rappresentata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**, di cui sopra;
3. Devono essere rispettate le disposizioni contenute al Cap. 4. paragrafo 4.7, comma IV, della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1053 del 09.06.2003, relativamente alla manutenzione;
4. Devono essere rispettate le prescrizioni indicate nel parere del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Prot. n. 17083 del 26.10.202, citato in premessa, che si riportano:
   - il nuovo impianto, che si svilupperà su una superficie complessiva di circa 6.615 mq. Deve essere realizzato nel rispetto della documentazione progettuale inoltrata a questo Consorzio;

- la struttura di laminazione prevista per l'area sia effettivamente dimensionata per trattenere temporaneamente, e smaltire per filtrazione nel terreno, il volume minimo di 132 mc, consentendo, attraverso l'apposito manufatto di regolazione, lo scarico graduale nella rete consorziale delle acque meteoriche di sfioro, eventualmente in eccesso, per una portata massima autorizzabile di circa 5 l/sec, così come stabilito dalla delibera consorziale in materia di invarianza idraulica. **Allo scopo si segnala la necessità di aumentare lo spessore dello strato di ghiaia fino a cm 60 in modo da recuperare il volume di invaso reso indisponibile dal posizionamento del tubo di sfioro nei primi 10 cm di profondità**;
- deve essere data, con sufficiente anticipo, comunicazione dell'avvio dei lavori al tecnico consorziale competente per area, per consentire le opportune operazioni di controllo;
- in fase di cantiere e durante tutto il periodo di vita dell'impianto deve essere sempre lasciato libero accesso all'area ai tecnici del consorzio per le verifiche proprie di competenza;
- **entro 30 giorni dal rilascio del presente atto da parte del SUAP**, deve essere trasmesso al Consorzio di Bonifica e ad Arpae, una planimetria con lo schema dell'impianto dove sia chiaramente ubicata ed indicata la vasca di 1^ pioggia con l'indicazione delle modalità di conferimento delle acque trattate all'interno del procedimento produttivo;
- le acque meteoriche di dilavamento devono essere gestite come da documentazione integrativa acquisita al Prot. Arpae n. PG/2021/153523 del 05.10.2021, nel rispetto delle valutazioni del Servizio Territoriale, espresse nella Relazione Tecnica Prot. n. 172875 del 09.11.2021 e citate in premessa.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

B.1 - ALLEVAMENTO

CAPACITA' MASSIMA

- vacche da latte in produzione 439 capi
- rimonta vacche da latte 116 capi
- vitelli in svezzamento 53 capi

1. Requisiti in materia di gestione

1.1. Formazione del personale

E' obbligo del gestore assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato e, pertanto, tutti i lavoratori dovranno essere opportunamente informati e formati in merito a:

- effetti potenziali sull'ambiente e sui consumi durante il normale esercizio degli impianti;
- prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali;
- importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione.

1.2. Manutenzione delle strutture e degli impianti

Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni.

1.3. Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori nelle fasi di spandimento

Tutte le operazioni di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili (liquami) devono avvenire su terreni annessi e/o contigui allo stabilimento secondo le modalità previste dalle norme specifiche vigenti in materia di utilizzazione agronomica (REGOLAMENTO REGIONALE 15 Dicembre 2017, n. 3 "Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue", emanato con Decreto del presidente della Giunta Regionale n. 209 del 15.12.2017);

1.4. Operazioni di macinazione e stoccaggio dei cereali

Le eventuali operazioni di macinazione e stoccaggio per l'alimentazione animale sono consentite anche per quantitativi superiori ai 1500 kg, a condizione che oltre tale soglia di capacità, siano adottati i limiti di emissione e le prescrizioni dell'autorizzazione di carattere generale di cui al punto 4.20 dell'Allegato 4 alla DGR 2236/2009 e s.m.i., relativamente alla macinazione ed allo stoccaggio.

2. **Requisiti in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico**

2.1 **Localizzazione e gestione dei materiali a rischio di emissioni di materiale particolato**

A. I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture.

B. Le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri.

2.2 **Stoccaggio e produzione dei mangimi e materie prime per l'alimentazione**.

Il gestore deve assicurare che:

A. La macinazione e la miscelazione delle materie prime per la produzione dei mangimi, nonché il trasferimento delle materie prime per la produzione dei mangimi e dei mangimi da e per le aree di stoccaggio siano effettuati in modo da evitare o minimizzare le emissioni di polveri in aria.

B. Le materie prime per la produzione di mangimi e i mangimi siano stoccati in strutture idonee a prevenire le perdite e minimizzare la produzione di rifiuti.

C. Il mangime prodotto sia destinato esclusivamente all'alimentazione dei capi allevati nello stabilimento.

2.3. Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori dalle strutture di stabulazione

La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali.

2.3.1 **Tecniche specifiche per l'allevamento bovino**

- Nel caso di vacche legate alla posta con impiego di paglia come lettiera: impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente del letame nelle canalette per favorire lo sgrondo delle urine verso il pozzo nero.
- Nel caso di bovini in stabulazione libera su lettiera permanente: impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza.
- Nel caso di vacche in stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione.

2.4. **Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori dalle strutture di stoccaggio**

Qualora lo stoccaggio dei liquami non abbia una copertura fissa, progettata per minimizzare le emissioni in atmosfera, devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie.

Secondo i disposti del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria, Delibera Assemblea Legislativa E.R. n. 115 del 11.4.2017, dal 01.01.2020 è fatto obbligo di impegare vasche di stoccaggio dei liquami con rapporto Superfici/Volume < 0,2 oppure dotate di copertura.

3. **Requisiti in materia di registrazione e monitoraggio**

A. Devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
   1. gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
   2. gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
   3. gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;

B. Le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione

C. Il gestore è tenuto altresì a trasmettere all'Autorità competente, in caso di richiesta, copia di tutte le registrazioni.

4. L'entrata in esercizio dell'ampliamento della stalla deve essere anticipatamente comunicato a questa Agenzia;
5. In caso di segnalazioni di natura odorigena da parte di cittadini residenti, dopo il raggiungimento della totale capacità dell'allevamento, riconducibili allo stesso, la Ditta dovrà presentare un progetto nel quale i gas odorosi che si generano nei locali di ricovero, allevamento o di raccolta del letame vengano captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle sostanze odorigene

B.2 – IMPIANTO A BIOGAS

6. L'emissione contrassegnata ed indicata con la sigla "**EC1**" (cogeneratore con potenza elettrica di 249 kW e potenza termica < 1 MW), nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato** "**B**" - "PLANIMETRIA PUNTI DI EMISSIONE", **deve rispettare LE CONDIZIONI DI ESERCIZIO e i LIMITI EMISSIVI stabiliti dalla D.G.R. n. 1496/2011, come modificata con la D.G.R. n. 1648/2016**.

   I limiti emissivi da rispettare sono i seguenti:

EMISSIONE	**EC1** Cogeneratore

Inquinanti (mg/Nm^3)

Polveri	10
COV (espressi come C-organico totale) escluso il metano	100
Ossidi di azoto (espressi come NO_2)	450
Ossidi di zolfo (espressi come SO_2)	350
Monossido di carbonio CO	500
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	10
Sistema di abbattimento	Depuratore catalitico ossidante
I valori sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%	

7. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel ‘Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell’Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
8. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ad Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
9. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l’indicazione dell’incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del

rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;

10. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
11. Ai sensi dell'art. 271, comma 20, del D.Lgs 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dall'accertamento;
12. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
13. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari.
14. La torcia di sicurezza a presidio della linea biogas, da cui ha origine l'emissione **EC2**, deve

assicurare un'efficienza minima di combustione del 99%, come previsto nella D.G.R. 1496/2011;

15. La Ditta deve dotarsi di apposito registro, vidimato da Arpae, ove annotare gi eventi di attivazione della torcia, compresa la durata dei singoli eventi e la loro causa, nonché ogni altra situazione di malfunzionamento/emergenza che abbia ricadute ambientali. Tale registro deve essere tenuto presso l'impianto, sempre aggiornato e a disposizione degli enti di controllo;
16. La gestione e conduzione dell'impianto dovrà essere svolta secondo quanto indicato dalla D.G.R. E.R. 1496/2011;

B.3 - STABILIMENTO

17. La Ditta dovrà effettuare una campagna di monitoraggio delle emissioni odorigene della durata di due anni dall'entrata in funzione dell'impianto, condotta secondo la norma UNI EN 13725/2004 e prendendo in considerazione la presenza di recettori sensibili attorno allo stabilimento;
18. I risultati del monitoraggio dovranno essere trasmessi a questa Agenzia, fornendo anche le complete informazioni in merito all'identificazione con caratterizzazione chimica e olfattometrica delle sorgenti odorigene.

C) UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

1. L'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento deve essere condotta nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 3/2017 e delle norme vigenti in materia. In particolare, lo spandimento potrà essere effettuato solo sui terreni indicati nel quadro 10, rispettando la quantità massima di azoto ammissibile per le zone vulnerabili, della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento presentata;
2. Le eventuali modifiche rispetto a quanto autorizzato con il presente atto, con particolare riferimento a questo paragrafo, sono da ritenersi "non sostanziali" (ai sensi dell'art. 6, comma 1

del D.P.R. n. 59/2013) e devono essere comunicate attraverso il Portale Regionale Gestione Effluenti, se riguardano:

a) stoccaggi reflui se in aumento o a parità di volumi, distinti tra stoccaggi per liquidi e stoccaggi per solidi;

b) variazione di terreni oggetto di spandimento se in aumento o in diminuzione purché sia garantita la superficie utile necessaria rispetto all'azoto prodotto in azienda e destinato al suolo agricolo.

D) IMPATTO ACUSTICO

E' autorizzato, senza prescrizioni.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza, il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Comacchio, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013..

La presente autorizzazione ha validità di 15 anni dalla data di rilascio del presente atto da parte del SUAP.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Comacchio, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dello stesso Comune, all'Azienda USL di Ferrara, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e al C.A.D.F. S.p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale.

firmato digitalmente
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marina Mengoli

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.